

Associazione culturale "Bastioni"

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art.1 - È costituita l'associazione "Bastioni. Associazione per la ricerca e lo studio delle opere d'arte".

Art.2 - L'Associazione Bastioni ha sede legale in Via San Niccolò 91/93 rosso, 50125 Firenze.

Art.3 - L'Associazione Bastioni è apartitica e al di fuori di propagande e strumentalizzazioni, dirette e indirette, politiche e di ogni genere e tipo; non persegue scopi di lucro e devolverà gli utili o avanzi di gestione ad attività dirette a realizzare lo scopo sociale; ha durata illimitata.

Art.4 - Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

- lo studio, la ricerca, la formazione professionale, la divulgazione dei principi della conservazione e del restauro di opere di arte, con particolare attenzione alla conservazione preventiva e passiva, alla manutenzione a lungo termine e alla documentazione multimediale;
- riunire le diverse esperienze di lavoro nel campo della conservazione e del restauro e dello scambio delle reciproche tecniche, materiali e metodologie d'intervento: a tal fine l'Associazione Bastioni potrà promuovere e organizzare corsi di formazione e di sviluppo professionale, seminari, conferenze, eventi e mostre; potrà promuovere studi e ricerche relativi a nuove tecniche di conservazione e di restauro; istituire ed erogare borse di studio; sostenere la realizzazione di pubblicazioni ed altri supporti multimediali;
- il patrocinio e la valorizzazione delle attività nel campo della conservazione e del restauro; a questo fine l'Associazione potrà promuovere forme collaborative con altre associazioni, con privati e con enti pubblici.

Art.5 - In generale, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti, anche se non espressamente previsti dallo Statuto, purché utili alla realizzazione dello scopo comune.

Art.6 - L'Associazione si doterà di un logo o marchio identificativo; l'utilizzo di tale logo sarà regolato da apposita delibera.

Art.7 - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini; essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Titolo II

Patrimonio dell'associazione

Art.8 - Il patrimonio dell'associazione è costituito: dai beni mobili e immobili che diventeranno proprietà dell'Associazione; dalle quote sociali versate annualmente da propri soci; da eventuali donazioni, erogazioni, finanziamenti, lasciti o contributi di qualsiasi tipo, liberamente erogati; dai proventi eventualmente derivati dalla gestione economica del bilancio e del patrimonio.

Art.9 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre d'ogni anno; entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il consiglio direttivo predisporrà il bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo del successivo esercizio, onde sottoporli all'approvazione dell'Assemblea degli associati. In circostanze particolari il bilancio potrà essere redatto in ritardo non superiore ad un anno.

Titolo III

I soci

Art.10 - Possono essere soci persone, associazioni, enti e istituzioni che intendano perseguire gli scopi statuari e partecipare alle attività sociali.

Art.11 - Il numero dei soci deve essere superiore a tre senza un massimo predeterminato.

Art.12 - Possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Art.13 - Per diventare socio occorre presentare domanda al consiglio direttivo, specificando: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e codice fiscale; il motivo della richiesta. La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare lealmente le disposizioni dello Statuto, dell'atto costitutivo e degli eventuali Regolamenti deliberati dagli organi sociali dell'Associazione.

Art.14 - L'adesione ha effetto solo a seguito dell'accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo e del versamento della quota associativa.

Art.15 - Possono essere nominati un numero massimo di 6 soci onorari. Le nomine sono proposte dai soci ogni tre anni insieme al rinnovo del consiglio direttivo. I soci che propongono un socio onorario dovranno prima accertarsi che il nominato è disposto ad accettarne la nomina.

Art.16 - La scelta dei soci onorari avviene durante l'assemblea dei soci tramite voto a maggioranza. I soci onorari uscenti sono rieleggibili.

Art.17 - I soci onorari sono soggetti aventi particolari riconoscimenti e valore professionale. Ad essi, pur possedendo gli stessi diritti di tutti gli altri soci, non verrà richiesta alcuna quota annuale.

Art.18 - La qualità di socio si perde per morosità, decadenza, recesso, esclusione o morte; la decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dagli scopi sociali dell'Associazione.

Art.19 - Il recesso avviene su richiesta del socio inviata al consiglio direttivo, anche per posta elettronica, il quale deve deliberare in merito entro 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della richiesta.

Art.20 - L'esclusione del socio viene deliberata dal consiglio direttivo quando il socio medesimo:

- non osservi le disposizioni dello Statuto, del Codice Etico e del *Regolamento per l'utilizzo dello spazio e delle attrezzature all'interno della sede*, oppure le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Art.21 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza, recesso ed esclusione, devono essere comunicate all'interessato entro i 15 (quindici) giorni successivi alla deliberazione stessa; i soci receduti, decaduti o esclusi non potranno chiedere rimborsi.

Art.22 - I soci possono richiedere l'uso della sede legale in modo saltuario o continuativo tramite apposita domanda al consiglio direttivo e dopo aver letto e acconsentito con firma il *Regolamento per l'utilizzo dello spazio e delle attrezzature all'interno della sede*. Il consiglio direttivo delibererà la richiesta entro 15 giorni e informerà il socio tramite posta elettronica della decisione presa.

Art.23 - Con la qualifica di socio si acquisiscono tra gli altri i seguenti diritti e doveri:

- versare la quota associativa annuale entro il primo trimestre dell'anno;
- votare in assemblea;
- richiedere in qualsiasi momento un incontro con il consiglio direttivo aperto a qualsiasi socio che ne vorrà prendere parte.
- rispettare il codice deontologico redatto dall'associazione e tutti i relativi regolamenti per l'uso della sede legale.

Inoltre i soci:

- sono incoraggiati a presentare al consiglio direttivo iniziative, eventi o progetti che riflettano gli scopi statuari dell'associazione, richiedendo la possibilità di un contributo finanziario e/o un patrocinio per lo sviluppo del progetto.
- sono incoraggiati a pubblicare nel sito dell'associazione articoli e/o documentazioni multimediali nonché di usufruire della loro pagina personale all'interno del sito web.
- divulgano e promuovono le iniziative dell'associazione e incoraggiano altri ad associarsi.

Titolo IV

L'assemblea dei soci

Art.24 - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella sede dell'Associazione o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci.

Art.25 - La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni quali fax, e-mail, sms, purché venga assicurata e confermata la ricezione della convocazione.

Art.26 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.

Art.27 - Ciascun socio potrà rappresentare uno o più soci purché munito di regolare delega scritta.

Art.28 - Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti; non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione.

Art.29 - Nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art.30 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio; le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa deliberazione del consiglio direttivo; è in ogni caso escluso il voto segreto.

Art.31 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo, ed in sua mancanza dal Vice-presidente, il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea; i verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario e verranno pubblicati nel sito dell'associazione.

Art.32 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Art.33 - I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti al precedente articolo 4.

Art.34 - Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente articolo, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Titolo V

II Consiglio Direttivo

Art.35 - L'Associazione è retta dal Consiglio direttivo, nominato dall'assemblea dei soci, composto da non meno di tre membri.

Art.36 - Le modalità di candidatura dei soci a consigliere e le definizioni dei ruoli all'interno del consiglio direttivo sono stabilite con regolamento separato.

Art.37 - Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci; le altre cariche all'interno del consiglio direttivo sono nominate dal presidente.

Art.38 - I Consiglieri rimangono in carica per tre anni; i consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Art.39 - L'Assemblea dei soci può revocare in ogni tempo il mandato con la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Art.40 - In caso di morte o di o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea dei soci che provvederà ad eleggerne il sostituto o a deliberare di comporre il consiglio direttivo dai membri residui se non inferiori a tre.

Art.41 - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Art.42 - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri e sono valide anche se prese con semplice consultazione e consenso verbale o scritto con qualunque mezzo di comunicazione ritenuto idoneo salvo richiesta di verbalizzazione da parte di un consigliere; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Titolo VI

Collegio dei probiviri

Art.43 - L'assemblea straordinaria può nominare il collegio dei probiviri, formato da tre membri, con il compito di intervenire in caso di controversie interne all'Associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'Associazione stessa o offuscare il suo nome, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura.

Art.44 - I membri del collegio durano in carica un triennio e sono rieleggibili; è escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art.45 - la carica è incompatibile con quella di membro del Consigli direttivo.

Art.46 - in occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare il Presidente.

Titolo VII
Scioglimento

Art.47 - Qualora venissero meno le possibilità di realizzare gli scopi associativi o venisse a cessare l'attività dell'Associazione, l'Assemblea dei soci delibererà sullo scioglimento dell'Associazione ponendola conseguentemente in liquidazione e provvedendo alla nomina dell'organo di liquidazione e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art.48 - In ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere destinato ad altra associazione avente finalità sociali analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità.

Titolo VIII
Disposizioni finali

Art.49 - Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle altre leggi ordinarie in materia.

Firenze, 20 marzo 2015